

ENERGIA: Impianto eolico - Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti - Modalità di conversione dei certificati verdi in incentivi disposta dal GSE, mediante la sottoscrizione di una convenzione - Avvio da parte del GSE di un procedimento volto a predisporre una convenzione *ad hoc* per la corresponsione dei nuovi incentivi – Questione rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sospensione impropria del giudizio.

Tar Lazio – Roma, Sez. III Stralcio, ord. 30 agosto 2023, n. 13474

“[...] la parte ricorrente ha prodotto, in vista dell’udienza pubblica del 5 luglio 2023, ordinanza di rinvio pregiudiziale, da parte del Consiglio di Stato alla N. 13098/2016 REG.RIC.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sezione II, n. 2009 del 27 febbraio 2023), avente a oggetto il quesito “Se la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare i “considerando” n.8, n.14, n.25 e gli articoli 1 e 3, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 6 luglio 2012 -come interpretata dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato-, che subordina l’assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012”;

Ritenuto che, nel senso dedotto dalla parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sospensione impropria del presente giudizio, nelle more dei chiarimenti interpretativi richiesti alla Corte di Giustizia [...]”.

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2017, proposto da

Parco Eolico Ordon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Alessandro Boso Caretta, Mattia Malinverni, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli 66;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., non costituito in giudizio;
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, Angelo Pacileo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;

nei confronti

Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento,

della Convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti sostitutiva dei certificati verdi sottoscritta con il GSE in relazione all'impianto eolico denominato "Ponte Rotto", IAFR n. 3428, ammesso a beneficiare dei CV a partire dal 20/11/2009 (doc. 1) e del documento denominato "Dichiarazione di accettazione delle Clausole della Convenzione" sottoscritta dalla ricorrente ai fini della stipula della citata convenzione (doc. 2)

previo accertamento

dell'insussistenza del potere del GSE (i) di subordinare l'erogazione dell'incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi (di seguito anche "CV") alla sottoscrizione della Convenzione e (ii) di regolamentare autonomamente le modalità di accesso alla conversione dei Certificati Verdi in tariffa incentivante e le modalità di erogazione della tariffa incentivante, introducendo aggravii procedimentali e modifiche peggiorative del diritto all'incentivo della ricorrente; nonché

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere l'incentivo, come convertito coerentemente con le previsioni di cui all'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012 e all'art. 24, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, secondo le medesime modalità di erogazione degli incentivi già riconosciute (erogazione mensile), ovvero con le medesime modalità previste in via generale per le tariffe incentivanti di cui all'art. 22 del D.M. 6 luglio 2012 (mensile), e

ovvero, in subordine,

per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento

delle specifiche clausole del fac-simile della Convenzione, specificamente individuate e censurate nei seguenti motivi di diritto, previo accertamento dell'insussistenza del potere del GSE di imporre unilateralmente tali clausole e di imporne l'accettazione tramite la sottoscrizione del documento denominato "Dichiarazione di accettazione delle Clausole della Convenzione e/o previo accertamento della loro illegittimità e contrarietà a norme imperative di legge;

nonché, ove occorrer possa,

per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità

delle procedure adottate dal GSE per la conversione dei CV in tariffa incentivante, in pretesa esecuzione dell'art. 19 del DM 6 luglio 2012, e segnatamente del Comunicato del GSE e del relativo del fac-simile della Convenzione, pubblicati sul sito web del GSE in data 20 aprile 2016 (doc. 3), all'esito del procedimento di consultazione con le associazioni di categoria e della relativa istruttoria, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti, e

segnatamente, del comunicato del GSE del 25 marzo 2015, con cui è stato reso disponibile - inter alia - il fac-simile dell'Allegato Tecnico alla convenzione; ii) del comunicato del GSE del 10 febbraio 2016 (doc. 4), recante l'attivazione della sezione web dedicata alla Tariffa incentivante ex Certificati Verdi e la versione in bozza del fac-simile della Convenzione; iii) del comunicato del 24 dicembre 2015 (doc. 5), recante la prima versione in bozza del fac-simile di Convenzione per il riconoscimento degli incentivi a partire dall'anno 2016; iv) del comunicato del GSE del 30 ottobre 2015 (doc. 6).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni oggetto del presente giudizio concernono le modalità di conversione dei certificati verdi in incentivi disposta dal GSE, mediante la sottoscrizione di una convenzione (c.d. convenzione GRIN), in applicazione dell'artt. 19 del D.M. 6 luglio 2012 e dell'art. 24, comma 5, lett. c) del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28;

Ritenuto che le contestazioni riguardano l'avvio da parte del GSE di un procedimento volto a predisporre una convenzione ad hoc per la corresponsione dei nuovi incentivi; la subordinazione degli incentivi alla sottoscrizione della convenzione; la subordinazione della sottoscrizione della convenzione a una procedura di validazione dei dati dell'impianto eolico;

Ritenuto che la ricorrente afferma, correlativamente, l'insussistenza del potere di introdurre modifiche retroattive e peggiorative alle convenzioni; che le convenzioni sarebbero state indebitamente integrate da previsioni riguardanti poteri di controllo, risoluzione, recesso, sospensione, installazione di apparecchi di telelettura, introduzione di oneri di gestione, verifica e controllo, disciplina della cessione dei crediti;

Ritenuto che il GSE si è costituito in giudizio, argomentando su tutte le censure, con richiamo a giurisprudenza del Consiglio di Stato;

Rilevato che la parte ricorrente ha prodotto, in vista dell'udienza pubblica del 5 luglio 2023, ordinanza di rinvio pregiudiziale, da parte del Consiglio di Stato alla N. 13098/2016 REG.RIC.

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sezione II, n. 2009 del 27 febbraio 2023), avente a oggetto il quesito *“Se la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle*

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare i “considerando” n.8, n.14, n.25 e gli articoli 1 e 3, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 6 luglio 2012 -come interpretata dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato-, che subordina l’assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012”;

Ritenuto che, nel senso dedotto dalla parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sospensione impropria del presente giudizio, nelle more dei chiarimenti interpretativi richiesti alla Corte di Giustizia;

Ritenuto che la sospensione impropria è pacificamente applicabile al processo amministrativo (Cons. Stato, Ad. Plen., 28/2014), nel rispetto dell’economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo;

Considerato che, a seguito della pubblicazione della decisione della Corte di giustizia sulla richiamata ordinanza di rimessione n. 2009 del 27 febbraio 2023, sarà onere delle parti presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni, ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) dispone la sospensione del processo, in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato, con ordinanza 2009 del 27 febbraio 2023, con onere delle parti ex art. 80 comma 1 c.p.a. di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L’ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO